



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato *ex lege* n. 3/2012 da LUCIA FILOMENA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sulla stessa, nelle forme del piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che la documentazione allegata all'istanza e le precisazioni contenute, possano essere ritenute rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 9 legge cit.;
- rilevato che la proposta non prevede garanzie, indicando che dovrà farsi fronte ai pagamenti ed all'adempimento con trattenuta sulle retribuzioni mensili della proponente, unica percettrice di reddito ed in condizioni di dar corso all'adempimento;
- considerato che il debitore non dispone di beni di valore ed utilità tale che possano consentire di garantire in alternativa i pagamenti dei creditori;
- considerato che sono state dall'OCC formulate valutazioni al riguardo, essendo stato evidenziato che la ricorrente è titolare di una quota di 1/12 di un bene di esiguo valore, ed in atti indicato;
- considerato che sono stati indicati e riscontrati i redditi periodici a disposizione della proponente, ammontanti a circa € 900,00 netti mensili;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria <insussistente, stante la mancanza di disponibilità di beni da liquidare utilmente, e per quanto innanzi già evidenziato> e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 51.540,06, oltre ai debiti prededucibili derivanti dai compensi per il legale officiato e per l'OCC, e da soddisfare al 100%, viene proposto il pagamento del 20% dei debiti nei confronti di quattro creditori, e nella specie:
 - 1) 20% dell'importo di € 24.593,02 vantato da Italo Sicav;
 - 2) 20% dell'importo di € 10.975,43 vantato da Ifis NPL;

- 3) 20% dell'importo di € 8.215,6 vantato da Ifis NPL;
 - 4) 20% dell'importo di € 1.389,94 vantato da Ifis NPL;
- Ed ancora il 10% del debito vantato dal creditore residuo:

- 5) 10% dell'importo di € 2.189,59 vantato da MBC Credito Solutions;

Il tutto con versamenti mensili di € 200,00 per periodo variabili indicati per i singoli crediti, e con un limite massimo per il completamento dei pagamenti del piano pari a 4 anni e 5 mesi

Detti specificati importi, con risorse proprie della proponente <guadagno mensile> saranno versati con bonifici bancari, e per i periodi in proposta indicati e per un arco temporale massimo compatibile con le esigenze di soddisfacimento.

Deve anche rilevarsi che il piano prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, costituite dal compenso del legale che ha assistito la ricorrente, e del compenso per l'opera professionale prestata dall'OCC.

- ritenuto, pertanto che essendo stata vagliata la ricevibilità ed ammissibilità della proposta, si è provveduto in conformità al disposto dell'art. 12*bis* Legge n. 3/2012, con fissazione di apposita udienza;
- ritenuto che la prospettiva temporale rappresentata per dar corso al piano rateale di pagamenti, si appalesa compatibile con la durata ragionevole del procedimento;
- rilevato quindi che il piano indica le scadenze, e le specifiche modalità di pagamento dei creditori;
- ritenuto che, stante quanto oggetto di proposta <pagamenti rateali> e considerato quanto a percepirsi con le entrate mensili della proponente, il piano possa essere ritenuto fattibile;
- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti, e rilevato che alcuno dei creditori avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie;
- ritenuto che ai il vaglio di ammissibilità è stato già compiuto in fase antecedente alla fissazione dell'udienza ex art. 10 legge 3/2012;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;

- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erranee;

- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.:

- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e che, non essendovi peraltro state opposizioni al riguardo, possa procedersi all' omologa del piano;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore così come predisposto e presentato da LUCIA FILOMENA.

DISPONE che il suddetto debitore suddetto effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso dell'OCC incaricato e per l' attività prestata.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sull' esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 24/6/2019

Il Giudice
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 04 LUG. 2019
IL CANCELLIERE